

**Monitoraggio parlamentare e normativo per l'*Information and Communication Technology***

**(4 luglio 2019)**

### ***Golden Power, al via la consultazione pubblica sul 5G***

E' indetta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri una consultazione pubblica con l'obiettivo di raccogliere contributi qualificati ai fini dell'adozione del regolamento di semplificazione sulle procedure istruttorie di cui all'art. 1-bis del DL 15 marzo 2012, n. 21, relativo all'applicazione dei poteri speciali inerenti le reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G.

**I soggetti interessati potranno inviare i propri contributi entro venerdì 19 luglio 2019.**

#### **1. OBIETTIVI DELLA CONSULTAZIONE E SOGGETTI COINVOLTI**

L'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, disciplina i poteri speciali inerenti le reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G. In particolare, la stipula di contratti o accordi aventi ad oggetto l'acquisto di beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle reti inerenti i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G, ovvero l'acquisizione di componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla predetta realizzazione o gestione, quando posti in essere con soggetti esterni all'Unione europea, sono soggetti alla notifica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Inoltre, ai sensi del comma 4 del citato articolo, è prevista l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) per individuare misure di semplificazione delle modalità di notifica, dei termini e delle procedure relativi all'istruttoria ai fini dell'eventuale esercizio del potere di veto o di imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni.

Il Governo intende svolgere, ai fini dell'adozione di tale decreto di semplificazione, una consultazione pubblica al fine di raccogliere dai soggetti interessati contributi relativi ai seguenti temi:

- individuazione delle modalità semplificate di notifica, eventualmente differenziate (ad esempio, in base all'attività svolta, ai servizi offerti o alla tipologia di infrastruttura interessata);
- definizione di procedure e termini semplificati per l'istruttoria, in relazione a specifiche circostanze.

#### **2. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO, REQUISITI TECNICI E UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI RACCOLTE**

I contributi potranno essere inviati entro venerdì 19 luglio 2019, al seguente indirizzo di posta elettronica: [consultazione5G@pec.governo.it](mailto:consultazione5G@pec.governo.it)

I contributi dovranno contenere:

- un abstract recante una descrizione sintetica delle osservazioni e il motivo di interesse alla consultazione (con riferimento alla posizione o qualifica rivestita dal soggetto che intende partecipare);
- le osservazioni, articolate con riferimento agli aspetti menzionati ai punti a) e b) sopra indicati.

Inoltre, i contributi dovranno essere:

- inviati esclusivamente da caselle di posta elettronica PEC;
- inviati in formato esclusivamente PDF;
- composti da un solo documento (eventuali allegati al testo delle osservazioni dovranno essere inclusi in un medesimo file “.pdf”);
- di dimensione non superiore a 10MB;
- inviati nei termini temporali indicati.

I contributi pervenuti in forma anonima o con modalità diverse da quelle indicate non verranno considerati.

Il Governo potrà tenere conto dei contributi ricevuti ai fini della elaborazione del DPCM.

Una sintesi dei risultati delle consultazioni sarà pubblicata sul sito del Governo, senza fornire un riscontro puntuale ad ogni soggetto consultato. Per ragioni di riservatezza, i contributi ricevuti non saranno pubblicati.

I dati personali acquisiti saranno trattati nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Eventuali richieste di chiarimenti circa le modalità di svolgimento di questa consultazione possono essere rivolte all'indirizzo [segreteria.dica@mailbox.governo.it](mailto:segreteria.dica@mailbox.governo.it).

Per ulteriori informazioni si rinvia al *link*:

<http://www.governo.it/it/articolo/golden-power-al-la-consultazione-pubblica-sul-5g/12356>

\* \* \*

## **Decreto-legge sulla stabilità finanziaria e per l'ampliamento dei poteri speciali dello Stato sui servizi di comunicazione elettronica a banda larga su tecnologia 5G**

**Decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, “Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea”,** pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 71 del 25 marzo 2019.

**Legge 20 maggio 2019, n. 41, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea”,** pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2019.

Il decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41 (c.d. decreto-legge “Brexite”) contiene all'articolo 1 disposizioni in materia di poteri speciali inerenti ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G.

L'articolo 1 amplia i poteri speciali dello Stato - previsti dal decreto-legge n. 21 del 2012 convertito con legge n. 56 del 2012 - ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati su tecnologia 5G, che sono stati inseriti tra le attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionali, in considerazione dell'evoluzione tecnologica intercorsa nel settore delle comunicazioni (nuovo art. 1-bis). La norma impone un obbligo di notifica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – al fine dell'esercizio dell'eventuale potere di veto o dell'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni – della stipula di contratti e accordi aventi ad oggetto l'acquisto di beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle reti inerenti i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati su tecnologia 5G, così come l'acquisizione di componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla predetta realizzazione o gestione, quando effettuati da soggetti esterni all'Unione europea.

Il decreto definisce poi come soggetto esterno all'Unione europea:

- a) qualsiasi persona, fisica o giuridica, che non abbia la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione o il centro di attività principale in uno Stato membro dell'UE o dello SEE o che non vi sia comunque stabilito;
- b) qualsiasi persona giuridica che abbia stabilito la sede legale o dell'amministrazione o il centro di attività principale in uno Stato membro dell'UE o dello SEE o che sia comunque ivi stabilito e che risulti controllato direttamente o indirettamente da un soggetto di cui alla lettera a);
- c) qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia stabilito la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione o il centro di attività principale in uno Stato membro dell'UE o dello SEE o che sia comunque ivi stabilito, al fine di eludere l'applicazione della disciplina sui poteri speciali dello Stato.

Le modifiche apportate dal decreto-legge n. 22 del 2019 seguono quelle previste dal decreto-legge n. 148 del 2017 (convertito dalla legge n. 172 del 2017) che hanno ampliato il perimetro degli interessi essenziali – strategici per la sicurezza e l'ordine pubblico – ai settori ad alta intensità tecnologica, tra cui:

- le infrastrutture critiche o sensibili, tra cui immagazzinamento e gestione dati, infrastruttura finanziarie;
- tecnologie critiche, compresa l'intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, le tecnologie con potenziali applicazioni a doppio uso, la sicurezza in rete, la tecnologia spaziale o nucleare;
- sicurezza dell'approvvigionamento di *input* critici;
- accesso a informazioni sensibili o capacità di controllare le informazioni sensibili; rinviando a uno o più successivi regolamenti l'individuazione ai fini della verifica della sussistenza di un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico (comma 1-ter, art. 2).

Le modifiche del 2017 hanno inoltre introdotto una sanzione amministrativa pecuniaria – fino al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'un per cento del fatturato cumulato realizzato dalle imprese coinvolte- in caso di violazione dell'obbligo di notifica delle operazioni previste dall'articolo 1 del decreto-legge 21 del 2012 (comma 8-bis, art. 2).